



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

**N. 2712 /2025 R.G.**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.  
la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **N. 2712 /2025 R.G.** promossa da:

*Parte\_1*

**C.F.**

*P.IVA\_1*

rappresentata e difesa dall'avv. TROMMACCO FABIO giusta mandato allegato all'atto di citazione,  
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

*- attore -*

**contro**

*Controparte\_1*

**C.F.**

*P.IVA\_2*

rappresentato e difeso dall'avv. FORNASIER CHRISTIAN , giusta mandato allegato all'atto di  
costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.

*- convenuto -*

**Conclusioni delle parti:**

Per parte attrice:

*Accertare e conseguentemente dichiarare valida ed applicabile le previsioni di cui all'art. 10 del  
contratto di mandato senza rappresentanza sottoscritto tra le parti. In ragione di tale accertamento*

*revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente rimettere le parti innanzi al Tribunale Arbitrale competente. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche in relazione alle avverse difese. Con vittoria di spese, compensi professionali, 15% t.p. oltre IVA e CPA e successive occorrende.*

Per parte convenuta:

*il Tribunale adito Voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 10 del contratto di mandato senza rappresentanza sottoscritto dalle parti, la carenza di giurisdizione del Tribunale di Treviso per la fase di opposizione al decreto ingiuntivo, in favore del costituendo Collegio arbitrale, rigettando la richiesta avversa di revoca del decreto ingiuntivo opposto, il tutto a spese compensate.*

\* \* \*

## **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.**

In data 02.04.2025, il Tribunale di Treviso, in accoglimento della domanda della ricorrente [...] *Controparte\_1* ha emesso il decreto ingiuntivo n. 713/2025 – 1259/2025 RG con cui ha ingiunto ad *Controparte\_2* (P.I. *P.IVA\_1*) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. la somma di € 100.641,46; 2. Gli interessi come da domanda; 3. Le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2242,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende [...] (doc. A).

Il ricorso per ingiunzione e detto decreto ingiuntivo sono stati notificati ad *Controparte\_2* in persona del l.r.p.t. a mezzo posta elettronica certificata in data 10.04.2025 (doc. B).

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 20.05.2025 ai procuratori di parte convenuta opposta, *Controparte\_2* ha convenuto in giudizio *Controparte\_1* all'udienza del giorno 10.11.2025 ore di rito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“[...] IN VIA PRELIMINARE*

*- Accertare e conseguentemente dichiarare valida ed applicabile la previsione di cui all'art. 10 del contratto di mandato senza rappresentanza sottoscritto tra le parti.*

*- In ragione di tale accertamento, revocare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente rimettere le parti innanzi al Tribunale Arbitrale competente.*

#### *NEL MERITO*

*- Revocare e/o dichiarare la nullità radicale del decreto opposto per carenza dei requisiti formali di legge sulla prova scritta del credito ex art. 633 e seguenti c.p.c.*

#### *IN VIA SUBORDINATA*

*- Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato in quanto sfornito di idonea prova scritta sufficiente ad individuare le singole prestazioni reclamate.*

#### *IN OGNI CASO*

*Rigettare le richieste creditorie dichiarandole infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto invalidare, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 713/2025 Rg. 1259/2025 IN VIA ISTRUTTORIA [...]”.*

In data 29.8.25 si è costituita la convenuta chiedendo, in via pregiudiziale, di “ *dichiarare, ai sensi dell’art. 10 del contratto di mandato senza rappresentanza sottoscritto dalle parti, la carenza di giurisdizione del Tribunale di Treviso per la fase di opposizione al decreto ingiuntivo, in favore del costituendo Collegio arbitrale, rigettando la richiesta avversa di revoca del decreto ingiuntivo opposto”.*

Afferma infatti la convenuta che in sede di stipulazione del contratto di mandato (doc. 2), le parti affrontavano in modo preciso il punto relativo alla giurisdizione sottoscrivendo l’art. 10 anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Il giudice, alla luce delle domande proposte dalle parti, ha quindi fissato l’udienza del 7.10.25 al fine di dedurre sul solo difetto di giurisdizione; con note e conclusioni così come riportate le parti hanno quindi discusso la causa.

\*\*\*

L’eccezione è fondata e deve essere accolta.

La giurisdizione in capo al Tribunale di Treviso deve quindi dichiararsi carente, in ragione della devoluzione agli arbitri della presente controversia, così come disposta dalle parti con il contratto di mandato.

L'art. 10 del contratto prevede quanto segue:

*“Le parti concordemente stabiliscono che tutte le azioni e/o domande e/o istanze relative a controversie attinenti o comunque collegate al presente contratto avanzate dalla Mandataria saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, di Treviso che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. La sede della procedura sarà Treviso e la stessa si terrà in lingua italiana. L'arbitrato sarà di tipo rapido e secondo diritto, ma per le controversie di valore superiore ad Euro 30.000,00 il Tribunale arbitrale sarà composto da un collegio di tre membri, nominati in conformità al regolamento vigente adottato dal Curia Mercatorum. In deroga a quanto sopra stabilito è fatta espressamente salva la facoltà per **Controparte\_1** di utilizzare procedimenti cautelari tramite giurisdizione ordinaria e di chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo. Per tutte le azioni e/o domande e/o istanze relative a controversie attinenti o comunque collegate al presente contratto avanzate dal Mandante varrà la giurisdizione ordinaria ed il foro esclusivo di Treviso, escluso il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Mandataria, per la cui procedura varrà la competenza del Tribunale Arbitrale, al quale viene espressamente attribuito il potere di concedere la provvisoria esecutività al decreto eventualmente sprovvisto, secondo i presupposti previsti dal c.p.c., ma non di sospendere l'esecutività anche solo provvisoria allo stesso attribuita, salvo il potere di revocarlo tramite il lodo.”*

Le parti hanno quindi individuato come regola generale la devoluzione delle controversie agli arbitri ed hanno indicato anche deroghe.

**Controparte\_1** è legittimata a chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Viene inoltre stabilito che per il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo deve ritenersi applicabile la giurisdizione del Collegio arbitrale, a cui viene espressamente attribuito il potere di concedere la provvisoria esecutività al decreto eventualmente sprovvisto, secondo i presupposti previsti dal c.p.c., ma non di sospendere l'esecutività anche solo provvisoria allo stesso attribuita, salvo il potere di revocarlo tramite il lodo.

Sussiste quindi la giurisdizione del Tribunale di Treviso per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto da **CP\_1** in forza di una precisa clausola sottoscritta dalle parti, mentre la fase di opposizione è devoluta alla cognizione arbitrale.

Il Tribunale di Treviso non potrà quindi revocare il decreto ingiuntivo in quanto sarà eventualmente il Collegio arbitrale a provvedere in tal senso con la pronuncia del lodo; il procedimento di

opposizione al decreto ingiuntivo dovrà essere radicato avanti al Collegio arbitrale, come previsto dall'art. 10 del contratto di mandato.

La difesa di *Controparte\_2* con atto di citazione richiama l'art. 10 del contratto, rileva l'esistenza della convenzione tra Curia Mercatorum di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano e chiede la revoca del decreto ingiuntivo con successiva rimessione della controversia dinanzi al collegio arbitrale.

Il Tribunale, nel prendere atto della previsione di cui all'art. 10 del contratto e della clausola compromissoria (che, si ricorda, è un negozio privato avente rilevanza ed effetti processuali, consistenti nella preclusione del ricorso alla giurisdizione ordinaria, soggetto alla disciplina generale in materia di contratti in quanto compatibile), non ritiene rilevanti le allegazioni relative alla convenzione tra Curia Mercatorum di Treviso e la Camera Arbitrale di Milano, dovendosi interpretare il contratto in ragione della comune volontà delle parti come trasfusa nel testo contrattuale.

Le parti hanno infatti convenuto di devolvere ogni controversia (deroghe indicate espressamente a parte), tra cui la fase di opposizione a decreto ingiuntivo, ad arbitrato.

Per tale motivo, quindi, il Tribunale non potrà neppure conoscere della revoca del decreto ingiuntivo, come chiesta dall'attrice, trattandosi di questione relativa al merito della fase di opposizione, che dovrà essere instaurata dinanzi agli arbitri.

L'eccezione deve quindi essere accolta e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Treviso.

La natura della decisione e le conclusioni congiunte delle parti inducono a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando;

Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Treviso in favore del collegio arbitrale nominando;

Dichiara compensate le spese di lite.

Treviso, 16.2.26

**Il Giudice**

*Marina Righi*

